

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 19/03/2024

FATTO

Nel ricorso, la cliente afferma: di aver sottoscritto in data 5 settembre 2017 - con intermediario in seguito incorporato dalla resistente - un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, che prevedeva un importo finanziato di € 20.507,07 e la corresponsione dei seguenti costi: i) € 350,00 per spese di istruttoria; ii) € 603,25 per commissioni di intermediazione; che, al modulo SECCI (sottoscritto in fase precontrattuale), risultava allegato un piano di ammortamento che prevedeva come data di scadenza della prima rata il 30/11/2017; che, per motivi ascrivibili esclusivamente all'intermediario, tra la firma dei suddetti moduli e l'erogazione del finanziamento sono in seguito trascorsi più di due mesi; che, in ragione di ciò, fu necessario sottoporre alla sua firma un nuovo modulo SECCI, che prevedeva un nuovo piano di ammortamento, in forza del quale la scadenza della prima rata risultava posticipata al 31/01/18; che l'effettiva erogazione intervenne il 24/11/17, e una parte dell'importo erogato veniva utilizzato per l'estinzione di un precedente contratto di finanziamento stipulato con altro Intermediario, estraneo alla controversia; che, dalle buste paga versate in atti, è possibile rilevare come la resistente abbia contravvenuto alle previsioni contrattuali, non avendo atteso la scadenza del 31/01/18 prevista dal nuovo piano di ammortamento, avendo erogato il



finanziamento il 24/01/17 e addebitato la prima rata pochi giorni dopo, al 30/11/17; che, in particolar modo, l'anticipazione del pagamento della prima rata ha così determinato un'alterazione del TAN e, conseguentemente, del TAEG effettivo che, in ragione dello spostamento temporale evidenziato, risulta superiore a quello esposto contrattualmente; che, in subordine, gli interessi corrisposti a valere sulla prima rata (€ 142,28) risultano in ogni caso superiori a quelli dovuti ed esigibili, in ragione della circostanza dell'erogazione del finanziamento avvenuta solo pochi giorni prima rispetto all'addebito; che gli interessi da lei pagati in corrispondenza della prima scadenza mensile, non erano infatti ancora maturati interamente nel mese di riferimento; che è in ogni caso dovuta la restituzione proporzionale - secondo la curva degli interessi - dei costi previsti contrattualmente, in ragione dell'avvenuta anticipata estinzione del contratto, avvenuta nel giugno 2021, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento.

La ricorrente domanda, conseguentemente, l'applicazione dei rimedi sostitutivi previsti dagli artt. 117, comma 7 e 125-bis, commi 6 e 7 T.U.B.; in via subordinata, domanda la restituzione degli interessi pagati con la prima rata del novembre 2017 (per € 142,28), in quanto non maturati; la restituzione proporzionale, secondo la curva degli interessi, dei costi di istruttoria e dei costi di intermediazione, a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento; oltre al rimborso del contributo alla procedura e agli interessi legali a far data dal reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma: che, in sede di stipula del contratto di finanziamento (avvenuta il 07.09.17), veniva consegnato alla cliente un modulo SECCI cui era allegato un piano di ammortamento che prevedeva una decorrenza dal 30/11/17; che, in ragione della nota tendenza dei datori di lavoro a rilasciare l'atto di benestare solo dopo due mesi dalla notifica all'ATC, per ragioni cautelative ha modificato unilateralmente il modulo SECCI, posticipando esclusivamente la data di decorrenza del piano di ammortamento, rimasto invariato ogni altro elemento; che, tuttavia, il datore di lavoro ha versato effettivamente la prima rata al 7 dicembre 2017 e, dunque, non è stato necessario variare il piano di ammortamento iniziale, la cui versione opzionale era stata predisposta solo in via cautelativa; che, conseguentemente, la prima rata è stata effettivamente pagata dalla cliente al 30/11/17; che dell'effettiva decorrenza da novembre 2017 si è tenuto conto in sede di estinzione anticipata e di quantificazione del debito residuo; che, quanto alla restituzione proporzionale dei costi contrattuali, trattasi di costi upfront, non dipendenti dallo scorrere del tempo e già interamente sostenuti al momento della concessione del credito; che, secondo quanto da ultimo chiarito dalla Corte di Giustizia (causa 555/21), il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del costo totale del credito relativamente ai soli interessi e ai costi c.d. recurring, dovuti per la restante durata del contratto; che i costi di intermediazione non possono essere oggetto di retrocessione, in quanto trattasi di somme incassate da terzi; che è doveroso evidenziare come l'estinzione anticipata sia intervenuta a seguito del pagamento del saldo residuo tramite intervento del TFR e del fondo pensione, in ragione del licenziamento della cliente; che, pertanto, è dovuto dalla cliente l'indennizzo ex art. 125-sexies, co. 4 e 5, D. Lgs. D.lgs. 1° settembre 1993, pari all'1% del capitale residuo (per € 162,90); che, da quanto dovuto alla cliente per la restituzione proporzionale dei costi contrattuali (€ 419,04), è quindi necessario decurtare l'importo dovuto per l'indennizzo su richiamato, residuando a favore di controparte un importo di € 256,14; che, stante l'offerta in sede di reclamo di un importo soddisfacente e inferiore a quello sopra evidenziato, in caso di accoglimento del ricorso per un importo inferiore non è possibile dichiarare la soccombenza dell'intermediario.

L'intermediario convenuto domanda, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

In via preliminare, questo Collegio rileva d'ufficio che la domanda formulata dalla cliente, in via principale, risulta inammissibile per violazione del limite temporale di competenza previsto dalle vigenti Disposizioni ABF. Le contestazioni di parte ricorrente vertono, infatti, su vizi di natura genetica del contratto, essendo riferiti all'indicazione di un TAEG/TAN asseritamente errato e all'eventuale nullità (parziale) del contratto. Difatti, secondo l'insegnamento dei Collegi, "l'asserita errata indicazione del T.A.E.G. contrattuale attiene al momento costitutivo del rapporto e quindi rappresenta un vizio genetico del contratto" (cfr. ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 11415/2020). A tale riguardo è pacifico tra le parti che il contratto sia stato sottoscritto dalla cliente nel settembre 2017, e l'unica copia del modulo SECCI versata in atti dalle parti, munita di sottoscrizione della ricorrente, riporta la data del 5 settembre 2017, mentre il ricorso della cliente è stato trasmesso soltanto il 14/11/23.

Nel merito, oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 05/09/2017 ed estinto anticipatamente a far data dal 30/06/21 in corrispondenza della 44esima rata su 120 totali.

Con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 05/09/2017, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Spese istruttoria - Up front; Commissione di intermediazione - Up front.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis e ai costi up-front il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.476,32	Tasso di interesse annuale	7,95%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	260,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	63,33%
Data di inizio del prestito	01/11/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	43,96%

rate pagate	44	rate residue	76	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				350,00	Upfront	43,96%	153,86		153,86
Commissione di intermediazione				603,25	Upfront	43,96%	265,18		265,18
Totale									419,04

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Rispetto all'importo indicato in tabella, non è possibile effettuare una sua diretta comparazione in termini quantitativi rispetto a quanto domandato dalla ricorrente, in quanto quest'ultima non ha provveduto alla quantificazione della pretesa; tuttavia la stessa chiedeva la retrocessione proporzionale delle due commissioni secondo il criterio c.d. della curva degli interessi. Tale criterio è stato utilizzato per la quantificazione dei rimborsi, in ragione della rilevata natura upfront delle commissioni in parola. Sulla base di tale assunto, si può affermare che detto importo risulta pari a quanto domandato dalla cliente.

La ricorrente domanda, altresì, gli interessi legali dal giorno del reclamo al saldo nonché il rimborso del contributo di € 20,00 per l'attivazione del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4361 del 09 aprile 2024

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 419,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo; dichiara inammissibili le ulteriori richieste.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA